

**TRIBUNALE DI TREVISO**

**Seconda Sezione Civile**

**R.G.7/16**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto da

- dott. Antonello Fabbro                      Presidente
- dott. Caterina Passarelli                  Giudice rel.
- dott. Elena Rossi                              Giudice

In relazione alla domanda di concordato preventivo presentata ai sensi di cui all'art. 161, sesto comma, lf presentata da

Impresa [REDACTED] srl

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Visto il ricorso depositato in data 7/3/16 con il quale Impresa [REDACTED] srl, con sede in Vittorio Veneto, via dei [REDACTED] in persona dell'Amministratore Unico, ha chiesto ed ottenuto la concessione del termine al fine di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161 l.f., termine poi prorogato con decreto 6/5/16;

tenuto conto che, nel rispetto dei termini concessi, in data 8/7/16, la ricorrente ha provveduto al deposito della documentazione richiesta al fine della ammissione alla procedura di concordato preventivo;

considerato che il Commissario Giudiziale ha depositato il proprio parere favorevole in data 20/7/16, pur evidenziando che l'apporto di finanza esterna, pari a € 200.000,00, allo stato attuale, non risulta garantito;

visti la domanda, il piano e la documentazione allegata;

ravvisati alcuni profili di inammissibilità del concordato, osserva quanto segue:

**1) Sull'obbligo di assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari.**

Nella fattispecie in esame trova applicazione l'art.160 lf, ultimo comma, così come modificato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 27 giugno 2015 n.83, convertito con modificazioni in L. 6/8/15 n.132, che prevede *"in ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica l'concordato con continuità aziendale"*.

Tale norma pone la percentuale del 20% da destinare chirografari come condizione di ammissibilità del concordato liquidatorio: è pur vero che la proposta di concordato in esame prevede il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 22,20%, tuttavia, la stessa proponente sottolinea che si tratta di una misura indicativa, senza assunzione di garanzia in tal senso.

In realtà, per quanto possa essere discusso il significato da attribuire all'espressione *"deve assicurare"* previsto dalla norma, una tale espressione implica l'assunzione di un impegno obbligatorio e non semplicemente descrittivo o ipotetico di quanto ricavabile dalla liquidazione.

Per contro, la ricorrente propone un piano di concordato fondato su mere stime che, non accompagnate da altri elementi di confronto, rendono inammissibile la procedura.

In concreto, in mancanza di un impegno irrevocabile all'acquisto o di altre forme di garanzia della vendita, appaiono imprescindibili rigorose e concrete valutazioni sulla plausibilità della realizzazione dei valori indicati, attraverso per esempio comparazioni con vendite similari, soggette proprio a verifiche di tenuta in presenza di fattori di rischio o di scostamenti fisiologici dei valori, o rigorosi *stress test* (cfr. Trib. Padova 28/4/16).

Nemmeno la relazione dell'attestatore consente di superare la carenza appena evidenziata in quanto il professionista incaricato afferma che *le proiezioni formulate dalla società risultano nel complesso ragionevoli* precisando che le valutazioni sono frutto di stime orientate a definire il più probabile valore di realizzo prospettico e devono essere interpretate in termini di ragionevolezza potendosi verificare nel concreto fisiologici scostamenti tra gli scenari previsti e quelli effettivi. Inoltre, l'attestatore mette in evidenza che vi sono degli elementi di rischio rappresentati:

- *dalla possibile sopravvenienza di controversie e, in genere, da diversa interpretazione degli accordi contrattuali pregressi;*
- *dai ritardi negli incassi dei crediti determinati da comportamenti scorretti dei debitori o da contestazioni dilatorie e strumentali per lavorazioni pregresse;*
- *dal realizzo dell'attivo promesso con l'apporto del terzo senza che l'obbligazione sia accompagnata da un attuale garanzia ipotecaria.*

L'impostazione della relazione ex art. 161, terzo comma, l'f appare, pertanto, senz'altro di forme da quanto prescritto dalla norma in termini assicurazione del pagamento minimo ai creditori. Del resto, il professionista ha espresso conclusivamente un giudizio positivo sulla veridicità dei dati aziendali senza una formale attestazione con l'assunzione della relativa responsabilità nonché un

giudizio favorevole in ordine alla fattibilità del piano ritenuto *plausibile e adeguatamente definito*.

Ne consegue che il piano di concordato risulta non corrispondente, nella sua struttura e nelle valutazioni su cui si fonda, a quanto prescritto dalla norma laddove pone quale condizione di ammissibilità l'obbligo del proponente di assicurare il pagamento dei creditori chirografari almeno nella misura del 20%.

## **2) Sulla mancanza di garanzia dell'apporto del terzo.**

La proposta presenta una domanda di concordato liquidatorio caratterizzato dalla presenza di un attivo composto da elementi patrimoniali di vario genere (terreni e fabbricati, beni mobili strumentali, una modesta quota di partecipazione, rimanenze, crediti) nonché dall'apporto di finanza esterna da parte di un terzo (€ 200.000,00) che il socio Consorzio [REDACTED] si è impegnato a corrispondere in sei rate semestrali di € 30.000,00, la prima delle quali andrà versata entro 10 giorni dall'avvenuta omologa, nonché una settima rata dell'importo di € 20.000,00. La garanzia offerta è una ipoteca volontaria a favore del concordato che il Consorzio Edile CM si è impegnato a concedere entro 10 giorni dal omologa su un proprio terreno sito Trieste, del valore stimato di € 305.000,00: come evidenziato sia dal Commissario Giudiziale e sia dall'attestatore, non è offerta alcuna garanzia attuale del versamento da parte del terzo.

Ravvisata la necessità di fissare l'udienza per la convocazione della società ricorrente ex art.162 lf in modo che la predetta possono svolgere le sue difese sui profili di inammissibilità esposti.

pqm

fissa l'udienza del 15/9/16 ore 11:00 per la comparizione della società **Impresa** [REDACTED] srl, con sede in Vittorio Veneto, via dei [REDACTED] del

Commissario Giudiziale, dott. Giovanni Zanón, del Pubblico Ministero nonché di eventuali creditori.

Si comunichi.

Treviso, 26/7/16

Il Giudice relatore

*Caterina Parsarelli*

Il Presidente

*Antonello Fabbro*

TRIBUNALE DI TREVISO

29 LUG. 2016

Depositato in cancelleria  
Pierina DALI